



COPIA

N. 70 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.

L'anno **2022**, il giorno **20** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:12**, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti in sala Consiliare "E. Feruglio" i seguenti Consiglieri:

LIRUTTI MORENO	Sindaco	Presente
ABRAMO PAOLO	Consigliere	Presente
BARBIERO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
CARAVAGGI MARCELLO	Consigliere	Presente
COMUZZO ORNELLA	Consigliere	Presente
DEL FABBRO GIULIA	Consigliere	Presente
FABIANI ELVIO	Consigliere	Presente
FABRIS FEDERICO	Vice Sindaco	Presente
FOSCHIATTI ANDREA	Consigliere	Presente
MAURO GIOVANNA	Consigliere	Presente
MORANDINI PAOLO	Consigliere	Assente
RIGHINI ANTONIO	Consigliere	Assente
SPINELLI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
AMATO GIUSEPPE	Consigliere	Assente
AUSILI EMANUELA	Consigliere	Presente
CIOTTI ELENA	Consigliere	Presente
COMUZZI MICHELE	Consigliere	Presente
BULFONE ANTONELLA	Consigliere	Presente
MAIARELLI GIANLUCA	Consigliere	Presente
MARINI ALFIO	Consigliere	Presente
PUNTEL SARA	Consigliere	Presente
CUCCI GIOVANNI	Assessore Esterno	Presente

Assiste il **Segretario comunale SORAMEL STEFANO**, presente nella sede comunale in sala Consiliare "E. Feruglio" il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **LIRUTTI MORENO**, nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO di quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - "Decreto correttivo";

CONSIDERATO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 24 T.U.S.P., il Comune, con deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, alla data del 23 settembre 2016;

VISTO l'art. 20 del succitato D.Lgs. 175/2016, il quale al comma 1 dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che i suddetti piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

RICORDATO che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

PRESO ATTO delle "Linee guida", disposte dal Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti - per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto prot. n. 9489, inviato alla Corte dei Conti tramite PEC in data 31.03.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, ovvero, con alcune precisazioni effettuate, il mantenimento delle società partecipate possedute;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate e delle motivazioni addotte in sede di approvazione della Revisione Straordinaria, giusta deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2017, volte al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere;

[--_HIK122018532--]RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2021, con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall'Ente al 31.12.2020.

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, effettuando le necessarie analisi dei dati forniti dalle società partecipate, nonché reperendo i dati economico - patrimoniali direttamente dai bilanci delle società in questione;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

VISTI gli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale per la predisposizione del provvedimento di ricognizione periodica;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle valutazioni effettuate e delle motivazioni addotte in sede di approvazione della Revisione Straordinaria, giusta deliberazione consiliare 35 del 27.09.2017, volte al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere.
- 2. DI PRENDERE ALTRESI' ATTO** di quanto deliberato con deliberazione consiliare n. 73 del 23.12.2021, con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall'Ente al 31.12.2020.
- 3. DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4. DI DISPORRE** che il provvedimento di ricognizione di cui alla presente deliberazione sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ex art. 20, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii..
- 5. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ex art. 17 della L.R. 17/2004 e ss.mm.ii..

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(f.to ALESSANDRA BOSCHI)

C.C. N. 70 DEL 20/12/2022

Su questo punto all'ordine del giorno il Sindaco passa la parola all'Assessore Cucci il quale spiega che la proposta di deliberazione è stata definita sulla base del testo unico società partecipate e riprende i contenuti della deliberazione dello scorso anno; l'Assessore fa presente che si tratta della ricognizione annuale al 31.12.2021 delle partecipazioni che restano invariate rispetto all'anno scorso e sono CAFc Spa, NET SpA, DITEDI, Farmacia comunale ed HERA Spa;

Si passa alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 18 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse,

II CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 18 favorevoli, contrari n. /, astenuti n. /, su n. 18 Consiglieri votanti e n. 18 Consiglieri presenti, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente

F.to LIRUTTI MORENO

Il Segretario

F.to SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 27/12/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e precisamente fino al 11/01/2023, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Tavagnacco, addì 27/12/2022

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Cosetta Antoniazzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Comune di Tavagnacco, addì

L'IMPIEGATO RESPONSABILE